



STATUTO

CIRCOLO RELIGIOSO-SOCIO-CULTURALE SAN NICANDRO ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione senza personalità giuridica denominata: "Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro ODV". Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione automaticamente aggiungerà alla denominazione anche l'acronimo ETS.

L'Associazione "Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro- ODV" ha sede legale in via San Nicandro nel Comune di Venafro e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato "Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro- ODV" (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione "Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro- ODV" non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata.

Il “Circolo religioso-socio-culturale San Nicandro ODV” potrà svolgere attività secondarie e
strumentali; essa ha come scopi principali la promozione di iniziative di carattere religioso
promosse dalla comunità dei frati minori Cappuccini del Convento di Venafrò nonché la
promozione d'iniziative a carattere ricreativo, culturale e sociale finalizzate a favorire
l'aggregazione, l'amicizia e la solidarietà tra tutti gli iscritti e le persone cui tali iniziative sono
rivolte. Secondo questi fini l'Associazione si propone di organizzare dibattiti, conferenze, convegni,
pellegrinaggi, gite, mostre, spettacoli, concerti, pubblicazioni a mezzo stampa e indire tutte quelle
manifestazioni che siano coerenti con i principi del circolo. Al fine di svolgere le proprie attività, il
circolo, si avvale, in modo caratteristico e prevalente, delle prestazioni dei soci, volontarie, dirette e
gratuite.

L'Associazione potrà aderire ad iniziative proposte da Enti o da altri gruppi o associazioni, aventi
scopi affini a quelli contemplati nel presente statuto.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da
spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla
normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà
ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione,
dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata
all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato
entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di
rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di amministrazione in occasione della
successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso in qualunque
momento senza specificazione di motivi.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non
rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
conoscere con un anticipo di almeno tre giorni della convocazione delle assemblee; prendere parte alle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente, che soddisfa la richiesta entro il decimo giorno dalla data della ricezione dell'istanza
e il dovere di :
Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'esclusione, previo contraddittorio tra l'organo di amministrazione ed il socio interessato, è proposta dall'organo di amministrazione ed è deliberata con votazione segreta dalla assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, nei casi di conclamato comportamento contrario al presente statuto e nocivo per il regolare svolgimento delle attività programmate.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

il Presidente;

il Vice-Presidente;

il Tesoriere

il Segretario

Tutte le cariche sociali sono gratuite. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione .

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, SMS .

Le votazioni avvengono per alzata di mano, quelle riguardanti le persone avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono assunte all'unanimità oppure a maggioranza semplice. Le deliberazioni riguardanti persone si adottano all'unanimità o a maggioranza qualificata.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a tre (3). Non è ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o per via elettronica.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

approva il bilancio di esercizio;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria :

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione ODV;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ODV;
- delibera la modifica dello statuto, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea deve essere convocata:

almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;

quando richiesto, per iscritto, con firma autenticata, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;

ogni volta che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

L'assemblea è convocata:

in prima convocazione - le delibere allora sono assunte validamente a maggioranza semplice dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;

in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima - le delibere allora sono assunte validamente a maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle delibere riguardanti il bilancio consuntivo, i membri del consiglio direttivo interessati alla gestione di riferimento, non partecipano alla votazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente, che nomina per la redazione del verbale il segretario del consiglio direttivo o in sua assenza uno qualunque dei presenti all'assemblea.

Il segretario dell'assemblea redige e custodisce il verbale nel prescritto libro dove sono riassunte le discussioni e delibere dell'assemblea sottoscritte dal presidente.

Ogni socio può votare in assemblea:

se in regola con il pagamento della quota di associazione, secondo i termini stabiliti dal regolamento;

per delega fino a tre associati, che gli abbiano inviato la delega per iscritto (lettera, fax, e-mail), da presentarsi al segretario dell'assemblea prima della prima votazione utile.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata :

in prima convocazione - le delibere allora sono assunte validamente a maggioranza semplice dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;

in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima - le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea straordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera lo scioglimento dell'Associazione ODV;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera la modifica dello Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

delibera la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione: consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da sette membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ. che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione a scrutinio segreto da regolare con apposito regolamento interno. I membri del Consiglio Direttivo sono dichiarati eletti quando riportano la maggioranza relativa nella votazione; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. Il componente-membro che non intervenga a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza addurre giustificato motivo deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso. Contestualmente o nella seduta utile successiva il Consiglio provvede alla sua sostituzione, ove possibile. I consiglieri durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili. Qualora nel corso del triennio dall'ultimo rinnovo del Consiglio Direttivo uno o più consiglieri dovesse decadere dalla carica, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti e a parità di voti con il più anziano. I consiglieri surrogati durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga e venga comunque a mancare la metà più uno degli originari componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti.

Un apposito verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario e può essere consultato da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta motivata dei richiedenti. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ODV, con facoltà di delegare al presidente.

Il consiglio direttivo può essere sciolto anticipatamente:

- in caso di atti contrari al presente statuto, dall'assemblea con maggioranza dei 3/4 dei soci;
- per dimissioni di almeno la metà dei suoi membri (ovvero con un consiglio direttivo a sette membri, per dimissioni di quattro membri),
- a richiesta del presidente, approvata con maggioranza assoluta del consiglio;
- a richiesta di almeno 5 dei consiglieri presenti nel consiglio direttivo a sette membri.

Il presidente convoca il consiglio direttivo con comunicazione telefonica e SMS anche con un solo giorno di anticipo rispetto alla data prefissata, almeno una volta a trimestre e quando almeno 2/7 dei suoi membri ne faccia richiesta.

Il consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti almeno quattro membri, presidente compreso. Le sedute del consiglio direttivo non sono pubbliche. Il consiglio direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte. Nel Consiglio Direttivo non è ammessa alcuna delega.

Il consiglio direttivo:

redige il regolamento interno e il programma annuale delle attività dell'Associazione ODV da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

determina le quote associative e le soglie minime di contribuzione;

propone all'assemblea eventuali modifiche allo statuto;

amministra il patrimonio;

dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;

approva, entro il 31 Gennaio di ogni anno, la bozza di bilancio di previsione, con obbligo di pareggio, per l'anno successivo, ed entro il 31 marzo, la bozza del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Delle riunioni e delle delibere del consiglio direttivo è fatto verbale.

La carica di componente del Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate.

ART. 16

(Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Consiglieri)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci , a maggioranza dei presenti. Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del

mandato. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e ha cura dell'esecuzione delle delibere prese in consiglio.

In caso di necessità e urgenza, prende le opportune decisioni, comunicandole al consiglio direttivo, per la ratifica, nella prima seduta successiva.

Il presidente dirige l'Associazione ODV e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi della legge e della normativa vigente.

Al presidente spetta la firma degli atti, convenzioni, contratti che impegnano l'Associazione ODV, sia nei riguardi dei soci, sia nei riguardi dei terzi; assume la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento.

Il presidente può eseguire tutte le operazioni di tesoreria, ovvero apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali.

Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, a maggioranza dei presenti; resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La delega del presidente deve pervenire al vicepresidente, tramite comunicazione con fax, e-mail, SMS almeno un giorno prima. La carica di vicepresidente è cumulabile con quella di segretario.

Il segretario è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, a maggioranza dei presenti. Resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti. Collabora con il presidente alla stesura dei programmi e al disbrigo delle pratiche correnti.

Il segretario compila i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo.

La carica di segretario è cumulabile con quella di vicepresidente.

Il tesoriere è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. Resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti. È responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e: controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione ODV;

controlla la tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

riferisce, ogni trimestre, del proprio comportamento al consiglio direttivo;

redige, annualmente, una bozza di bilancio completa di situazione patrimoniale e rendiconto economico-finanziario e la sottopone, per l'approvazione, al consiglio direttivo.

Il tesoriere opera, con firma congiunta del presidente, con istituti bancari e uffici postali, con facoltà di apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali ed eseguire ogni operazione inerente ai compiti affidategli, che rientrino nell'attività amministrativa del circolo.

La carica di tesoriere non è cumulabile con quella di vicepresidente e/o di segretario.

I consiglieri sono i membri del consiglio direttivo eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci e non ricoprono le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Restano in carica tre anni e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti.

I consiglieri ordinari devono collaborare all'esecuzione dei compiti affidati al consiglio direttivo e in generale, cooperare con gli altri organi dell'Associazione ODV per soddisfare le necessità dei soci, secondo le disposizioni impartite dal presidente.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. In base allo Statuto attualmente vigente l'assemblea può eleggere un revisore dei conti o tre membri costituenti il collegio dei revisori dei conti, rieleggibili e in carica per tutto il mandato del consiglio direttivo in corso.

I candidati alla carica di revisore dei conti possono essere anche non soci.

Se l'assemblea opta per un collegio dei revisori dei conti, questi elegge tra i suoi membri un presidente.

Il revisore o il collegio dei revisori ha il compito di sorvegliare la gestione economica e finanziaria, riferire nel merito all'assemblea, certificare il bilancio e redigerne la relazione d'accompagnamento. In caso di dimissioni il revisore o il membro del collegio dei revisori dei conti, invierà le dimissioni per iscritto (lettera, fax, e-mail) al presidente, che inserirà nell'ordine del giorno della prima assemblea utile, la voce riguardante l'elezione del sostituto.

Le dimissioni saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni mobili. I beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Tesoriere redige, annualmente, una bozza di bilancio completa di situazione patrimoniale e rendiconto economico-finanziario e la sottopone, per l'approvazione, al consiglio direttivo. Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta da evadere dal settimo al decimo giorno dalla data della ricezione dell'istanza. I libri sociali sono esaminati alla presenza del Presidente e del Tesoriere dell'Associazione ODV..

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie di seguito riferite. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria determina i modi di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio netto, residuo dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione o trasformazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altra Associazione ODV, ente morale od associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, scelto dall'assemblea con la maggioranza qualificata di almeno di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sentito l'organismo di controllo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Venafro, 18.07.2020